SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1962

(148ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Riconoscimento dei diritti acquisiti dei pensionati sottufficiali e truppa dei Corpi speciali militari collocati a riposo prima del 1° luglio 1956 » **(212)** (*D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697
BERTOLI 2694
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2695
FIORE 2692, 2693, 2694, 2695, 2696
FORTUNATI 2696
MOTT 2693, 2694
PIOLA, *relatore* 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697
RUGGERI 2697

« Norme in materia di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro » **(1712)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2674, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2687, 2688, 2689, 2692
BERGAMASCO 2685
BERTOLI . 2674, 2675, 2676, 2677, 2680, 2682, 2689, 2692
FORTUNATI *Pag.* 2678, 2679, 2683, 2684, 2685, 2688, 2689
FRANZA 2687
MARIOTTI 2677, 2679, 2680, 2692
MOTT 2680
OLIVA . . . 2682, 2683, 2685, 2686, 2687
PARRI 2678, 2685, 2686
PESENTI 2679
PIOLA . 2680, 2682, 2684, 2685, 2686, 2688
RUGGERI 2684, 2685, 2686, 2687
TREMELLONI, *Ministro del tesoro* 2675, 2576, 2677, 2678, 2679, 2681, 2688
VALMARANA, *relatore* 2680, 2682, 2684, 2688, 2689

« Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi » **(1870) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2697, 2699, 2701, 2703
BERTOLI 2697, 2698, 2699
DE GIOVINE, *relatore* 2697, 2701
FORTUNATI 2697, 2698
MARIOTTI 2699, 2701
MOTT 2698
OLIVA 2698, 2699, 2701, 2702
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2700
PIOLA 2698
SPAGNOLLI 2700, 2701

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Fiore.

Intervengono i Ministri delle finanze Trabucchi e del tesoro Tremelloni, e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro » (1712) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

In una precedente seduta il relatore senatore Valmarana aveva già fatto la sua relazione alla Commissione; senonchè la discussione era stata rinviata perchè, specie da parte del senatore Bertoli, era stato espresso il desiderio di avere qui presente il Ministro del tesoro perchè intendeva domandargli dei chiarimenti sul disegno di legge. Per questo ho pregato il Ministro del tesoro di trovarsi qui stamattina.

Le osservazioni del senatore Bertoli riguardano concetti sui quali si può anche essere d'accordo; ma questo disegno di legge concerne solamente l'ordinamento interno degli Istituti di previdenza. Quindi bisogna vedere se conviene discuterlo, rimandando a un miglior tempo, anche prossimo, la discussione sempre alla presenza del Ministro del tesoro, delle osservazioni fatte dal senatore Bertoli e dare l'avvio a questo provvedimento, che è atteso dagli Istituti di previdenza.

B E R T O L I . Mi pare che l'onorevole Presidente abbia posto un interrogativo. conviene discutere il disegno di legge per quanto riguarda il suo contenuto, indipendentemente dalle osservazioni di carattere generale che ho fatte io, oppure conviene discutere queste osservazioni? Io sono del parere che bisogna discutere le mie osservazioni. Allora, ho cercato di riepilogarle, e poichè l'onorevole Ministro ci ha usato la cortesia di venire questa mattina, ne ho fatto un appunto, che ho consegnato anche al Sottosegretario.

Si tratta di questo: io ritengo che le riserve tecniche degli Istituti di previdenza costituiscano un immobilizzo di capitali molto grosso, i cui investimenti vengono completamente sottratti a quelle che sono le direttive della politica economica. E dico che questa sottrazione è particolarmente grave nel momento attuale, in cui si parla già di programmazione dell'economia e quindi, naturalmente, degli investimenti.

Si tratta di riserve molto elevate; pare che a tutt'oggi ammontino ad oltre 600 miliardi e aumentano con ritmo molto forte, di oltre 50 miliardi all'anno. Allora, a che cosa servono queste riserve? Se noi ci riferiamo alla teoria attuariale, si fa presto a fare il calcolo di queste riserve, perchè si ricava che bisogna mettere da parte tanto all'anno per poter far fronte agli impegni futuri, quando naturalmente le entrate sono inferiori alle erogazioni a cui sono impegnati gli Istituti. E ritengo che i calcoli siano stati fatti esattamente, sebbene le tabelle attuariali risalgano a molti anni fa. Però non è che io voglia contestare la teoria matematica delle riserve tecniche; io dico che quella teoria si fonda su un presupposto fondamentale: che la vita degli Istituti abbia un

determinato termine. È evidente che in quel momento un Istituto avrà ancora degli impegni verso gli assicurati, dovrà pagare le pensioni, eccetera, ancora per parecchio tempo. Questa ipotesi non vale in generale per gli Istituti di assicurazione, ma vale ancora meno nel caso di istituti di cui parleremo; perchè non possiamo pensare che l'assicurazione obbligatoria, per i maestri elementari, per i dipendenti degli enti locali e così via, cioè che funzioni pubbliche di tanta importanza adempiute da un istituto vengano improvvisamente a cessare. E non si può neppure pensare che a un certo punto le entrate degli Istituti siano inferiori alle erogazioni previste; perchè in primo luogo il personale dipendente da questi Istituti ha tendenza ad aumentare e non a diminuire, e quindi i presupposti fondamentali su cui si fonda la teoria matematica delle riserve vengono a mancare completamente. Abbiamo così questo fenomeno strano di una cumulazione di riserve di anno in anno. Si potrebbe dire: ma se noi togliamo le riserve agli istituti, vengono meno certi presupposti fondamentali di sicurezza per quanto riguarda le pensioni; può darsi che non si possa più far fronte alle esigenze degli istituti stessi.

Sono d'accordo soltanto per una parte di questo ragionamento, nel senso che le riserve hanno una doppia utilità: investite danno un interesse, e questa entrata va ad aggiungersi ai contributi degli assicurati ed ai contributi dello Stato. La seconda funzione, invece, delle riserve, è di dare la possibilità di far fronte a impegni nel momento in cui le entrate siano inferiori alle uscite, e questa ipotesi, in pratica, non si verifica mai.

Per quanto riguarda la prima delle due citate ragioni della utilità delle riserve, cioè le entrate che provengono dagli investimenti delle riserve, credo che non valga la pena di immobilizzare tanti cospicui capitali, sottraendoli a quelli che sono i criteri generali della pianificazione nazionale e dell'orientamento degli investimenti, affidandoli a dei criteri che già si dimostrano antiquati. Il presente disegno di legge ne è la prova, perchè modifica i modi in cui sono investiti questi capitali. Col sistema attuale non soltanto queste ingenti riserve vengono sottratte alla politica economica e all'orientamento degli investimenti, ma anche si sottraggono al controllo, perchè si sa che questi ingentissimi capitali praticamente sono amministrati da due persone: un funzionario che s'interessa di investimenti mobiliari e un altro funzionario che s'interessa di investimenti immobiliari.

Ora io credo che la questione sia tutta da rivedere perchè lo Stato potrebbe assumere per sè l'onere della garanzia senza nessuna spesa, in quanto le entrate saranno equivalenti (e fino adesso superiori) alle uscite. Con la differenza fra entrate ed uscite accantonata in riserva, si potrebbero fare diverse cose: ad esempio aumentare le pensioni senza nessun onere da parte dello Stato e senza nessun rischio.

Si dice che i fondi di riserva fanno eventualmente fronte ai fenomeni di inflazione. Anche questo non è esatto; e ce lo dimostra il fatto che gli assicurati, quando c'è stata una inflazione, ne sono sempre rimasti vittime. E poi, nel caso particolare, non capisco perchè noi dovremmo mettere da parte centinaia e centinaia di miliardi che si accumulano con un ritmo così ingente, per far fronte a un fenomeno ipotetico, quando si tratta, in questi istituti, di far andare le cose in maniera tale che ci sia un pareggio fra entrate e uscite, perchè ogni anno i premi pagati dagli assicurati e i contributi dello Stato devono corispondere alle uscite.

Io ho cercato di essere molto succinto, perchè mi pare che la questione si possa esprimere in poche parole; e sono in attesa di quello che dirà eventualmente il Ministro del tesoro.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Ringrazio il senatore Bertoli perchè ha attirato l'attenzione nostra su di un problema di grandi dimensioni ...

B E R T O L I . ... e anche vecchio!

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Ed è un problema di fondo. Debbo dire che è bene che teniamo distinto quello che è un provvedimento di ordinamento in-

terno degli Istituti di previdenza da quello che è un grosso problema, che riguarda tutto il sistema della previdenza nel Paese. Vorrei ripromettermi di fare esaminare da una commissione di studio proprio il problema al quale ha accennato il senatore Bertoli e che credo non possa essere trattato qui accademicamente e per inciso, in occasione di un esame dell'ordinamento interno degli Istituti di previdenza che sono amministrati dal Ministero del tesoro.

Mi pare che le considerazioni di carattere generale esposte dal senatore Bertoli riflettano il modo di formazione delle riserve, poi l'utilità di mantenere, o meno, un sistema di riserve, la possibilità da parte dello Stato di sostituirsi come garante, in un certo senso, degli impegni che vengono presi, i rischi che corrono queste riserve; e poi vi è altro problema, che è un problema, direi, a sè, concernente l'utilizzo, ai fini di investimenti, delle riserve.

Io ho l'impressione che questi problemi vadano esaminati a fondo: eventualmente potremmo fare una seduta della Commissione finanze e tesoro, dopo che una piccola commissione di studio — che mi propongo di convocare — dia tutti gli elementi e prospetti, tutte le alternative, così che la Commissione finanze e tesoro possa discutere, anche a ragion veduta, su una documentazione fatta da esperti di questa materia.

Non entro nel merito, e quindi non do giudizi di valore intorno alle affermazioni fatte dal senatore Bertoli; ritengo soltanto che tale esame non possa essere fatto in questa circostanza, e vorrei pertanto pregare la Commissione finanze e tesoro di esaminare il contesto del provvedimento rispetto al quale non ha una rilevanza assoluta un problema generale come quello accennato dal senatore Bertoli.

Ma per quanto riflette le osservazioni specifiche che il senatore Bertoli ha fatto in relazione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, devo dire che occorre vedere se il sistema di gestione è stato bene scelto o no: e anche questo è un problema che non rientra, a mio avviso, nell'esame di un ordinamento interno degli Istituti di previdenza; sistema di gestione che può basarsi sul premio medio generale o sulla ripartizione o sulla copertura di capitali. È stato prescelto il sistema del premio medio generale ai fini tecnici, al fine cioè di una migliore impostazione tecnica, il quale sistema dà la garanzia che l'aliquota del contributo oggi in vigore resterà costante nel tempo, nel senso che non dovrà essere aumentata quando si raggiunga il pieno regime, quando cioè il numero dei pensionati degli Istituti avrà raggiunto il punto massimo. Il sistema stesso consente altresì una equa ripartizione degli oneri passati tenuto conto anche della svalutazione della moneta. Per gli Istituti di previdenza di cui parliamo, il numero attuale di pensionati è di 115 mila unità, ma raggiungerà, a sviluppo completo, oltre 200 mila unità. Prima del raggiungimento dello stato di regime dovranno verificarsi necessariamente in ciascun anno degli avanzi patrimoniali: questi avanzi però andranno gradualmente decrescendo fino ad annullarsi, cioè fino a quando si raggiungerà il pieno regime.

B E R T O L I . Badi, onorevole Ministro, che la legge fisica dice il contrario. Gli avanzi patrimoniali aumentano di anno in anno.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Si può vedere in ciascuna curva di andamento lo sviluppo del fenomeno: se si esamina la curva di andamento nei primi anni e la si esamina in condizioni di maturità del fenomeno, si troveranno dei saggi diversi di aumento: è evidente che sono curve paraboliche, che vengono segnate per questi saggi di sviluppo. Quindi ad un certo momento si avrà un saggio di sviluppo che andrà diminuendo nel tempo.

Per quanto riguarda le basi tecniche si fa presente che sono state ottenute attraverso le esperienze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per quanto riguarda le frequenze di invalidità, e quelle dei maestri elementari per quanto riguarda il collocamento a riposo per causa amministrativa e le probabilità di morte della popolazione generale italiana in base alle statistiche di recente compilate dall'Istat, le

quali son fatte in base al censimento del 1951 e alle statistiche mortuarie del 1950-53, cioè di dieci anni fa, e non in base alla mortalità del 1901, come affermato dal senatore Bertoli.

Queste statistiche sono state anche revisionate, prima della loro applicazione, in base alle rilevazioni statistiche che gli Istituti di previdenza hanno fatto; ed è intendimento degli Istituti di procedere alla formazione di tabelle specifiche relative alla loro diretta esperienza. Ed uno studio in proposito è in atto.

Per quanto riguarda un'altra osservazione, quella relativa alla qualità degli investimenti, ho dato disposizione fin da un mese fa, per la formazione di un programma a lunga scadenza degli investimenti, in modo che debba anche essere tenuto conto delle linee programmatiche generali degli investimenti che lo Stato determina. Però per quanto riguarda gli investimenti in immobili, gli Uffici mi fanno presente che è stato tenuto conto del fatto che occorre conservare un certo grado di garanzia nei confronti di una possibile erosione monetaria, per quanto oggi non vi sia ragione di dubitare di questa eventualità; è stato anche tenuto presente l'elemento della necessità di conservare un necessario grado di liquidità. La programmazione attuale è una programmazione che verrà sostituita con una programmatica più ampia, che è, ripeto, in questo momento allo studio.

Per quanto riflette poi le sedi lussuose di cui si è parlato...

B E R T O L I . Questa osservazione è stata fatta allora; ma poi si è rilevato che non riguarda gli Istituti di previdenza di cui trattasi...

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Ogni Cassa ha una propria sede, evidentemente; ma gli Istituti di previdenza che dipendono dal Tesoro hanno una propria sede per la quale pagano un affitto, che rientra come cespite di entrata nel bilancio di gestione dell'Istituto.

Devo ricordare ancora che, per quanto riguarda gli effettivi investimenti immobiliari, essi vengono fatti in osservanza delle norme di legge, dopo rigorose valutazioni da parte degli ingegneri erariali e su parere del Consiglio di amministrazione, come del resto è fissato dalle disposizioni statutarie.

Quanto sopra per rispondere alle osservarioni specifiche del senatore Bertoli.

Per quanto riguarda il problema di carattere generale, io non posso che confermare l'impegno di far sì che una Commissione di studio venga costituita, in modo che possa dare, in seguito, conto del lavoro compiuto, il più rapidamente possibile, alla Commissione finanze e tesoro. Vorrei anche pregare la Commissione di tener presente il fatto che questo disegno di legge riguarda unicamente delle norme di ordinamento interno e non tocca problemi di carattere generale, tra i quali quelli di cui abbiamo accennato.

M A R I O T T I . Io debbo dire la verità: ho visto soltanto ora questo disegno di legge; ma soprattutto soffermandomi a leggerne la dizione, mi aspettavo dal signor Ministro che non solo ce ne spiegasse le finalità, ma che ci facesse anche conoscere gli effetti che possono produrre, sul piano finanziario ed economico, gli investimenti e l'utilizzo di queste riserve. Sarebbe necessario, a mio parere, studiare investimento per investimento, e l'utilizzo delle riserve, per vedere quali garanzie danno.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Non stiamo qui esaminando un bilancio, ma un disegno di legge a carattere generale.

M A R I O T T I . Conosco benissimo le finalità cui si ispira il disegno di legge, ma io non ho sentito dire se in realtà questo impiego di riserve, così come viene indicato dalla legge, sia utile, se produca effetti negativi, se vi siano dei margini di rischio. Questa mi sembrava dovesse essere la garanzia, sia pure espressa verbalmente dal signor Ministro, che si doveva dare alla Commissione finanze e tesoro. Così pure nel disegno di legge sono elencate le varie forme di impiego dei fondi patrimoniali, ma non a caso questi impieghi sono stati scelti con priorità

su altri; le ragioni, però, della scelta non sono state specificate.

TREMELLONI, *Ministro del tesoro*. Qui c'è tutta la gamma qualitativa degli investimenti possibili. È evidente che questa è una elencazione di alternativa; naturalmente occorrerà un criterio di scelta che però è affidato al Consiglio di amministrazione, altrimenti cosa ci sta a fare?

PARRI. Io devo dive che sono favorevole al criterio della mobilitazione di queste risorse oziose che dovrebbero essere impiegate ai fini dello sviluppo economico. Poichè il discorso è caduto sui problemi di carattere generale, dobbiamo dire che sta bene che una Commissione di studio si occupi eventualmente dell'utilizzo delle riserve matematiche, perchè è un grosso problema costituito dalla natura stessa del campo assicurativo che va sempre più allargandosi. In ogni modo questo è un problema che il Ministro sottoporrà a detta Commissione.

Tutti e tre i grandi Istituti di previdenza, oltre alle riserve matematiche, dispongono di riserve ordinarie e straordinarie, il cui impiego è definito dai rispettivi statuti, che, in realtà, sono molto vecchi; ed è, d'altra parte, una riforma già studiata ed esaminata da tempo. Senza ricorrere a una Commissione nuova per questa parte, io domando al Ministro se non ritenga di poter promuovere da parte del Ministro del lavoro una relativamente modesta revisione degli articoli degli statuti che permetta una mobilitazione di queste riserve che potrebbero essere impiegate soprattutto nella politica di trasformazione fondiaria e potrebbero trovare un impiego, sempre nei limiti degli investimenti, più sicuri ed utili, anche in altre forme, in una politica di sviluppo di servizi pubblici; in tal modo i fondi che rientrano verrebbero utilizzati nel programma attuale della politica dello Stato, potendo contare sull'impiego di parecchie diecine di miliardi.

TREMELLONI, *Ministro del tesoro*. Possiamo far studiare la proposta.

PARRI. Il problema è stato studiato da tanto tempo!

TREMELLONI, *Ministro del tesoro*. Possiamo farlo studiare in modo che ci vengano presentate proposte concrete. Ma è evidente che non si può improvvisare in questa materia.

FORTUNATI. Mi rendo conto che nel momento stesso in cui si consentono delle forme di investimento patrimoniale come quelle della costruzione di immobili, il problema assume una dimensione, e nei confronti degli Istituti e nei confronti generali della politica economica del paese, diversa a seconda del volume; non solo, ma io dico che, a seconda del volume degli investimenti, le direzioni degli istituti di previdenza sono oberate da altri oneri, perchè non soltanto debbono gestire le attività istituzionali, ma debbono anche assicurare le gestioni economiche degli investimenti immobilizzati.

TREMELLONI, *Ministro del tesoro*. Infatti, con vari gradi di liquidità.

FORTUNATI. Quando si tratta di immobili siamo al minimo di liquidità. Io dico che in proposito sorgono alcune perplessità, perchè vedo che in alcuni casi si afferma che addirittura l'immobile debba avere una determinata dimensione economica non inferiore a un miliardo e 200 milioni. Le perplessità sono di carattere economico, perchè man mano che l'immobile assume una certa dimensione, l'investimento può diventare sempre meno liquido. Mi pare indubbio che le cose stiano in questi termini. E allora c'è veramente da chiedersi se si tratta di mobilitazione degli investimenti, o se in realtà non si tratti della solita preoccupazione di trasformare denaro, obbligazioni, cartelle di rendita, titoli dello Stato eccetera, in immobili, partendo dal presupposto che nel corso del tempo gli immobili hanno un valore che segue il corso economico generale. Io ho l'impressione che qui i calcoli a lunga scadenza diventino estremamente difficili.

In secondo luogo, è vero che da questo punto di vista non ci si deve sostituire ai Consigli di amministrazione perchè ad essi, dato che esistono, deve essere data una responsabilità amministrativa. Questo è certo. Però è anche certo che può venire un momento per cui questi tipi di investimenti potrebbero rivelarsi in realtà controproducenti; non solo, ma il calcolo economico ristretto nel settore può essere in contrasto col calcolo economico di carattere generale. E allora il Consiglio di amministrazione, che è investito della responsabilità pura e semplice della convenienza economica di una gestione, può essere portato, per questo senso di responsabilità, a scelte sempre meno adeguate a quello che è l'interesse generale della politica del Tesoro e della politica economica del Governo.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro del tesoro.

F O R T U N A T I . Non so, mi pare difficile, onorevole Ministro, che il Ministro del tesoro possa personalmente far intervenire il suo peso decisivo, determinante. Io dico, in sostanza, che il problema non può essere risolto in astratto, perchè dipende dal tipo, dalle dimensioni dei fondi monetari che debbono essere investiti.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Evidentemente è un problema di politica economica, non è un problema legislativo.

F O R T U N A T I . Vi sono inoltre alcune norme che mi rendono ancor più perplesso, quando si affida ai Consigli di amministrazione non soltanto il compito legittimo, accertate certe premesse, di dare una garanzia di liquidità oppure di riliquidità a determinati fondi, ma addirittura la possibilità di sovvenzionare progetti di costruzione. È chiaro che qui si entra, secondo me, nel piano di un'attività di speculazione economica che fa deviare le funzioni del Consiglio di amministrazione stesso; e questo è estremamente pericoloso.

Cosa significa, infatti, che un Consiglio di amministrazione di un Istituto di previden za, soltanto agli effetti della tutela delle condizioni di questa gestione, decide, a un certo momento, di acquistare fabbricati su progetti, i quali, addirittura, non devono essere neanche inferiori a lire 1.200.000.000?

Si può favorire un tipo di attività, che può tendere ad alterare la funzione originaria degli Istituti di previdenza. Ho l'impressione che andiamo verso forme di garanzia che non sono affatto lecite. Quando ci troviamo di fronte a degli immobili di questo tipo, al momento della vendita sono convinto che, nel novanta per cento dei casi, ci si rimette e non ci si guadagna.

M A R I O T T I . È una legge economica.

P E S E N T I . Penso che sia necessario rivedere tutto il problema di queste riserve. Perchè è evidente che questi Istituti si trovano di fronte ad una continua svalutazione monetaria e quindi vogliono garantire il valore reale dei propri mezzi, delle proprie riserve. D'altra parte, però, di fronte a questo problema vi è la tentazione degli Istituti di adoperare queste riserve con criteri privatistici. Qui si tenderebbe a togliere vincoli che hanno una giustificazione; credo che si dovrebbe, invece, avere il coraggio di dire che tutte queste riserve sono avocate dallo Stato e garantite del loro valore reale. In questo modo si potrebbe impedire una svalutazione...

M A R I O T T I . Una percentuale di rischio c'è sempre.

P E S E N T I . Ho suggerito il sistema più drastico. Se non vogliamo che questi Istituti facciano una politica privatistica in contrasto con le norme della pubblica Amministrazione, l'unica soluzione è questa: adottare il sistema della sicurezza sociale anzichè quello di previdenza: ciò sarebbe indubbiamente una soluzione, già adottata da altri Paesi, e che io ritengo la migliore.

Peraltro, se non si giungesse ad una soluzione simile per gli Istituti di previdenza, questi istituti sarebbero certamente in con-

dizioni di inferiorità nei confronti delle altre imprese: cioè avrebbero solo i vincoli e non i vantaggi. Ed allora è giusto dare quello che loro chiedono. Si vedrà, se mai, se sarà il caso di limitare questa ampia libertà, altrimenti verranno a perdere realmente una parte del loro patrimonio anzichè incrementarlo. La soluzione è di carattere più politico-economico; io propongo invece la soluzione pubblicistica; ma questa deve essere collegata a quella riforma di cui ho fatto cenno.

M O T T . Vorrei ricordare che quando i maestri si sono staccati dagli Istituti di previdenza, i fondi accantonati sono stati richiesti dalle loro organizzazioni per scopi di assistenza e di miglioramenti ritenendo che lo Stato non potesse interferire nella gestione di questi fondi. La proposta ragionevole è quella di modificare il criterio di divisione delle entrate, limitando la parte attribuita alle riserve, secondo una proposta già discussa, credo, nel 1950.

V A L M A R A N A , *relatore*. La Commissione finanze e tesoro è naturalmente libera e sovrana di decidere come crede: desidero solo informare gli onorevoli colleghi che alla Camera il disegno di legge oggi al nostro esame è stato approvato con 25 voti a favore e 2 soli contrari.

P I O L A . Alle osservazioni che hanno fatto i colleghi che hanno dianzi parlato opporrei una osservazione di carattere generale e cioè che sostanzialmente l'articolo 1 del disegno di legge è un articolo, diciamo così, equilibrato, nel senso che si immobilizza, si investe una parte negli immobili, che è determinata dalla stessa legge (tre decimi del patrimonio) e per il resto si tratta di investimenti i quali non sfuggiranno a quella lenta svalutazione — quando si tratti di acquisto di obbligazioni — che è insita nel corso della vita di tutte le Nazioni. E la questione dell'equilibrio è quella che mi fa essere favorevole. Sono favorevole al disegno di legge in esame perchè il suo fine essenziale è quello di equilibrare la natura degli investimenti per indirizzarli parte in immobili e parte nel campo mobiliare, specie in titoli di natura pubblica statali o parastatali. Per gli immobili vi è, come ho accennato, un limite di tre decimi del patrimonio, il che toglie, a mio avviso, ogni consistenza alle ultime obiezioni del senatore Fortunati in relazione all'articolo 4. Aggiungo che l'acquisto di fabbrica in costruzione o in progetto è retto dalle norme della vendita di cose future regolata dal Codice civile, con l'aggiunta di un'ulteriore norma di notevole importanza, quella dell'ultimo comma dell'articolo 4. Non deve poi preoccupare la norma dell'entità dell'acquisto non inferiore ad una determinata cifra piuttosto alta, perchè vi è sempre il limite dei tre decimi di cui all'articolo 1.

M A R I O T T I . Quando si compera un fabbricato in progetto o in costruzione si deve versare la somma.

P I O L A . La quale somma non può superare i tre decimi dell'importo totale. Non dobbiamo quindi preoccuparci se il fabbricato si sta facendo o se è fatto: basta che l'acquisto sia considerato utile e vantaggioso.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, a conclusione delle osservazioni che tutti hanno espresso, sul fatto che qui ora siamo di fronte ad un interrogativo. Il parere su questo disegno di legge espresso dal senatore Bertoli è ostativo oppure prende atto della promessa fatta dal ministro Tremelloni che propone una commissione di studio che porti qui, il più presto possibile e in una seduta speciale, il frutto tratto da un approfondito esame della materia e dalle osservazioni qui manifestate?

B E R T O L I . A me pare che la seduta di stamane potrebbe considerarsi una ottima occasione per studiare i problemi di carattere generale, dato che si sta trattando la materia degli investimenti di fondi di riserva degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale del Ministero del tesoro. Però, date le assicurazioni del Ministro del tesoro di voler

istituire una commissione che studi questi problemi, e non soltanto quello che riguarda l'utilizzazione dei fondi di riserva degli istituti assicurativi in generale — si pensi che le riserve aumentano di molti miliardi all'anno e si tratta di cifre cospicue che sfuggono completamente all'orientamento degli investimenti e alla politica economica e che aumentano con ritmo spaventoso — non faccio nessuna questione ostativa, sempre che la commissione, costituita immediatamente, possa portare qui il risultato dei suoi studi con molta sollecitudine.

P R E S I D E N T E . Riferendomi alle osservazioni del senatore Bertoli riprese dal senatore Parri e cioè all'affermazione che bisognerebbe pensare, dal momento che siamo in tempo e in tema di programmazione, ad utilizzare i fondi di riserva per l'attuazione dei programmi governativi di sviluppo, domando se sia possibile utilizzare queste riserve ai fini di quella programmazione economica che viene auspicata, e mi permetto di far osservare che il confronto delle norme del disegno di legge che stiamo esaminando con quelle attualmente vigenti denota già chiaramente un'ampiezza di vedute notevole.

Vi prego di leggere, all'articolo 1 del disegno di legge, dopo i punti 1) e 2), che riguardano la costruzione di fabbricati e l'acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto, i punti seguenti, che rientrano tutti indistintamente nel piano di programmazione fatto a beneficio di Istituti dello Stato e parastatali e che riguardano anche le attività economiche mobiliari e immobiliari. Perciò io crederei opportuno, dato che il senatore Bertoli ha aderito all'invito del Ministro del tesoro, che questi provveda al più presto alla costituzione della Commissione di studio, e frattanto si approvi il disegno di legge in discussione.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro*. Una Commisione era già stata costituita, presieduta dal professor De Maria e, a mio avviso, doveva studiare tutto il problema della previdenza in Italia e tutti i problemi connessi con questa dinamica notevole che va assumendo la forma previdenziale nel nostro paese. Quindi io cercherei di far costituire un sottogruppo di quella Commissione che, nella cornice dell'esame del problema generale, inserisca anche questo tema particolare che mi pare di rilevante interesse.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, è sostituito come appresso:

« Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le seguenti:

1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto;

2) in costruzione di fabbricati;

3) in obbligazioni garantite dallo Stato;

4) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, dell'Istituto per la ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;

5) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti, in conformità alle leggi che specificatamente le autorizzano;

6) in acquisto, mediante cessione, di annualità dovute dallo Stato o dalle Regioni;

7) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato, ad Enti o Società nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta. purchè assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro del tesoro;

8) in mutui assistiti da contributo statale a favore di cooperative edilizie, Società ed Enti costituiti allo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case economiche e popolari;

9) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.

Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno restare contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potrà essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica soluzione. Ogni immobile potrà essere venduto per intero o per parti ».

Per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza non è richiesto l'assenso di cui agli articoli 68 e 74 libro II, parte I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

Sono abrogati l'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e l'articolo 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Le sovvenzioni di cui al precedente numero 9) sono disciplinate dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

B E R T O L I . Perchè una parte dell'articolo è fra virgolette?

P R E S I D E N T E . Perchè si sostituisce l'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20.

B E R T O L I . Ma dopo le virgolette l'articolo continua. Non si può fare, dal punto di vista formale.

P I O L A . Sono dei commi aggiuntivi. È la parte nuova.

B E R T O L I . Quando si dice che un articolo è sostituito da un altro, il primo scompare.

O L I V A . E finite le virgolette riprende la nuova regolamentazione. Signor Presidente, per troncare la questione, io propongo comunque di fare un articolo 1-*bis*.

P I O L A . Il disegno di legge dovrebbe, in tal caso, tornare alla Camera dei deputati.

B E R T O L I . Io propongo di modificare l'articolo 1 per venire incontro al desiderio, espresso da tutte le categorie degli enti locali, di ottenere: 1) la concessione di piccoli prestiti a breve scadenza a favore dei dipendenti dagli enti locali (beneficio di cui già godono altre categorie di dipendenti pubblici); 2) il finanziamento per la gestione della Casa di riposo dei pensionati degli enti locali. Gli emendamenti sono già pronti.

V A L M A R A N A , *relatore*. L'onorevole Ingrao li aveva mandati anche a me, ed io gli avevo detto che l'esame di questo disegno di legge aveva una certa urgenza e che quindi era forse più opportuno farne oggetto di altro provvedimento in una prossima occasione.

O L I V A . Facciamo un disegno di legge a parte.

V A L M A R A N A , *relatore*. In realtà non è che noi siamo contrari all'emendamento; è che si tratta di un provvedimento che ha bisogno di essere esaminato.

P R E S I D E N T E . Perchè probabilmente verranno anche altre proposte da parte di altre categorie. Inserendo questi emendamenti apriamo la porta alla possibilità che non si riesca a concludere; mentre se facciamo un disegno di legge a parte, possiamo esaminare la possibilità di introdurvi tutte le norme che risultassero opportune.

B E R T O L I . Non vedo perchè si dovrebbe fare un disegno di legge a parte; si possono benissimo introdurre questi emendamenti anche se, per l'approvazione degli stessi da parte dell'altro ramo del Parlamento, dovrà passare una settimana o due.

O L I V A . Si fa più presto a fare un altro disegno di legge di iniziativa parlamentare, che potremo discutere in Commissione.

B E R T O L I . Non voglio costringervi ad approvare questi emendamenti: vuol dire che faremo un altro disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera:

a) sulla rinuncia all'applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonchè sull'abbuono di indennità di mora, qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000;

b) sull'instaurazione di liti attive, sulle transazioni dirette a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualora si tratti di singoli importi non superiori a lire 1.200.000;

c) sull'annullamento di crediti inesigibili, qualora i singoli importi non superino le lire 2.400.000.

Le operazioni come sopra deliberate sono comunicate dal direttore generale al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione è consentito, semprechè siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture.

Il contratto di acquisto dei fabbricati in corso di costruzione, di cui al precedente comma, deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e rifinito in ogni sua parte ed accessori, e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all'articolo 1470 del Codice civile anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato.

La Cassa pensioni acquirente è facultata a corrispondere, dopo il perfezionamento del contratto, il prezzo dell'area e dei manufatti già esistenti.

L'acquisto dei fabbricati, di cui al presente articolo, è consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire 600 milioni.

F O R T U N A T I . Io vorrei avere una informazione, perchè dal punto di vista economico non riesco a capire il significato dell'ultimo comma di questo articolo e del primo dell'articolo 4. Perchè l'acquisto di fabbricati in corso di costruzione è consentito solo per immobili il cui prezzo non sia inferiore ai 600 milioni, e perchè l'acquisto di fabbricati su progetto è consentito solo per immobili il cui prezzo non sia inferiore a lire 1.200.000.000? Io capisco una norma che stabilisca un limite massimo, non quello minimo.

P R E S I D E N T E . Questo per non obbligare la Cassa depositi e prestiti ad accettare offerte per 10-20 milioni. Si polverizza troppo l'impiego dei fondi.

F O R T U N A T I . O voi mettete in discussione la capacità di scelta del Consiglio di amministrazione o vi fidate di esso. Ma se vi fidate non potete, ad un certo momento, ritenere economicamente inutile un investimento di 400-500 milioni, se il prezzo corrisponde ad un valore reale. Non solo, ma norme di questo genere rischiano di diventare antieconomiche perchè danno già la possibilità chiara, aperta di indurre, in taluni casi, a pagare di più; perchè se domani sorgesse veramente una forte esigenza di acquistare un immobile che si può avere per 500 milioni, siccome la legge dice che il prezzo non può essere inferiore a 600 milioni, si potrebbe arrivare a pagare questa cifra!

P I O L A . È un ragionamento che incappa contro una considerazione di carattere generale più importante.

F O R T U N A T I . Io l'obiettivo lo capisco. Contesto che questo obiettivo possa essere validamente raggiunto con questo comma.

P R E S I D E N T E . Ma una cifra deve pur essere indicata.

V A L M A R A N A , *relatore*. È per evitare di dover esaminare un numero eccessivo di domande.

F O R T U N A T I . Che differenza vi è, dal punto di vista economico, fra 500 e 600 milioni?

V A L M A R A N A , *relatore*. Così si può dire fra 500 e 400, tra 500 e 300, e si arriva addirittura a 100.

P I O L A . Però si può discutere quali siano stati i criteri per fissare il prezzo a 600 milioni anzichè a 800 o a 500, ma un limite, nel senso di dire « non inferiore a », mi pare necessario per evitare la polverizzazione del patrimonio immobiliare e una spesa di gestione che verrebbe conseguentemente aumentata. Il concetto generale è giusto ed è economico.

P R E S I D E N T E . Per mettere un limite non inferiore a 600 milioni, evidentemente il Ministero del tesoro ha dovuto tener conto della lunga pratica acquisita nel fare questi acquisti. Avrà, certamente, fissando tale cifra, voluto evitare un'infinità di domande e di offerte per vendite di fabbricati per somme inferiori.

F O R T U N A T I . Porto un esempio pratico: abbiamo costruito una sede di facoltà all'università di Bologna e siamo giunti, finora, ad una spesa di 480-490 milioni: forse arriveremo a 500 milioni. Ora non riesco a capire come — secondo il disposto della legge in esame — quella sede per diventare un immobilizzo economico da parte della Cassa pensioni dovrebbe costare almeno 600 milioni invece di 500!

R U G G E R I . Osservo, e mi permetto far rilevare alla Commissione, che al punto 1 dell'articolo 1, è scritto « in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto »; all'articolo 3 è detto: « L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione è consentito..... solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire 600 milioni »; ed infine l'articolo 4 riguarda l'acquisto di fabbricati su progetto eccetera e stabilisce un più alto limite minimo. Ora tra questi articoli c'è una aperta contraddizione: da una parte si sostiene che non si possa acquistare immobili di costo inferiore ai 600 milioni per evitare la polverizzazione; ora questa preoccupazione di non prendere in esame proposte di vendita di piccoli immobili non esiste più quando non si tratti di immobili in corso di costruzione.

V A L M A R A N A , *relatore*. L'acquisto di immobili in progetto si riferisce all'articolo 4.

R U G G E R I . Ma l'articolo 3 considera l'acquisto di immobili in corso di costruzione e fissa un limite in 600 milioni; mentre per gli stessi immobili già costruiti, o in corso di costruzione o in progetto di cui all'articolo 1, l'acquisto non prevede un massimale e perciò l'immobile potrebbe costare anche solo 50 milioni. Ed in questi casi non vi sarebbe la temuta polverizzazione?

F O R T U N A T I . Ritengo che il collega Ruggeri abbia perfettamente ragione: gli articoli 3 e 4 sono in contrasto con quanto è disposto al punto primo dell'articolo 1.

R U G G E R I . Mi permetto richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla contraddizione evidente degli articoli 3 e 4, determinati dalla preoccupazione del legislatore di fissare un minimo — in questo caso non inferiore a 600 milioni — per l'acquisto di immobili al fine di evitare investi-

menti in una infinità di piccoli acquisti, mentre al primo punto dell'articolo 1 nella prima parte sono considerati tipi di immobili per i quali è consentito l'impiego di fondi degli Istituti di previdenza, senza che per tali acquisti sia stato fissato un minimo. Ora i sospetti cominciano ad aumentare proprio per queste contraddizioni, e cioè che sia concessa al Consiglio di amministrazione piena ed incontrollata libertà nel fare acquisti piccoli o complessi a seconda di arbitrari concetti. Ora si tratta o di modificare l'articolo 3 o di completare l'articolo 1, al fine di eliminare la contraddizione.

P A R R I . Io proporrei la soppressione dell'articolo 3.

R U G G E R I . Penso che, poichè il Ministro è presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza, amministrati dalla direzione generale omonima presso il Ministero del tesoro, e quindi è lui che avalla gli acquisti, possiamo fare un ordine del giorno al fine di pregarlo di normalizzare la materia.

P R E S I D E N T E . Evidentemente vi sono tre tipi di fabbricati; uno, rappresentato da quelli già costruiti, e per questi si sa che il prezzo viene determinato senza alcun vincolo; un secondo riguardante i fabbricati in via di costruzione, previsti dall'articolo 3; ed un terzo tipo, quello per i fabbricati in progetto, ai quali si riferisce l'articolo 4.

Ora, per gli acquisti di fabbricati già costruiti, non c'è discussione; quando si compera un fabbricato che è solo in costruzione, ci vuole un limite e si dice che bisogna che questo fabbricato, sempre partendo dal principio della gestione non conveniente per immobili di piccola portata, si dice, ripeto, che l'acquisto è possibile purchè il fabbricato in costruzione, a costruzione ultimata, abbia un prezzo non inferiore a 600 milioni. L'articolo 4, poi, per i fabbricati in progetto, fissa un prezzo non inferiore a un miliardo e 200 milioni di lire.

P A R R I . Non basterebbe porre un limite di 100 milioni?

P I O L A . Quello di discutere e fissare la cifra è un altro problema. Si prepari un emendamento e lo voteremo.

R U G G E R I . Se il Consiglio di amministrazione non considera gli acquisti di immobili in progetto o costruzione e si orienta per gli acquisti di immobili già costruiti, che potrebbero costare 50, 80 o 100 milioni...

P R E S I D E N T E . Sarà il Consiglio di amministrazione che deciderà.

B E R G A M A S C O . La preoccupazione manifestata mi sembra giusta: il limite minimo va applicato non solo ai fabbricati in costruzione ma anche a quelli già costruiti. Tuttavia per un atto di fiducia nei confronti del Consiglio di amministrazione, mi sembra che un ordine del giorno possa essere votato affinchè il Consiglio di amministrazione provveda, in effetti, ad acquistare fabbricati che non siano al di sotto di un certo valore per non aumentare le spese di gestione.

P R E S I D E N T E . Si prepari allora un ordine del giorno.

O L I V A . Lo sto compilando.

P I O L A . Mi sembra evidente che si debbano fissare negli articoli 3 e 4 limiti minimi al di sotto dei quali non si possa scendere, perchè una cosa è acquistare un immobile pronto, per il quale il prezzo è fatto e, come ha detto il Presidente, non nasce nessuna questione; ed altra cosa è quando si acquista una specie di speranza, cioè un immobile in costruzione od in progetto, e non si sa se vi sarà una sicura convenienza. Ecco perchè l'articolo 3 e l'articolo 4 sono apparentemente in contrasto con l'articolo 1; però, ripeto, si tratta di due cose completamente diverse.

F O R T U N A T I . Ma quando si fa una legge, bisogna parlare e scrivere chiaro. Non si possono cambiare le forme per difendere una certa impostazione. Ritengo che se un

vincolo deve essere posto, esso lo deve essere per tutti e tre i tipi di immobili: non si possono fare delle distinzioni, affermando che per i fabbricati in costruzione è estremamente difficile fare una perizia. O sopprimiamo tutti quei vincoli, od impegniamo il Consiglio di amministrazione a un unico vincolo di gestione, ma non tiriamo in ballo la difficoltà della perizia e l'obiettivo finale di non avere una gestione frazionata: due cose completamente diverse, perchè una riguarda la responsabilità della valutazione del costo di un immobile e l'altra il tipo di gestione degli immobili; due cose che non dobbiamo confondere.

P A R R I . Se la proposta di questa legge, per quanto si riferisce agli articoli 3 e 4, parte da considerazioni che a noi sfuggono, preghiamo il Ministro di volerci dare le spiegazioni che riterrà opportune, magari sospendendo la discussione per metterlo in condizioni di darci una risposta. Se invece non vi è nulla da aggiungere allora si possono sopprimere gli articoli 3 e 4, senza con questo compiere un atto di sfiducia verso gli organi chiamati ad amministrare i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza.

O L I V A . Credo che per non ritardare l'*iter* del disegno di legge convenga non parlare più di soppressione degli articoli 3 e 4, in quanto gli stessi articoli, evidentemente, sono stati inseriti per finalità che indubbiamente sono state attentamente vagliate da chi le ha proposte e dai colleghi della Camera dei deputati, che le hanno approvate presso che all'unanimità: ragioni che si possono riassumere nell'intento di evitare di impiegare le risorse degli Istituti in affari troppo frazionati e non rappresentanti una utilita di gestione o di sufficiente garanzia. Ritengo che non sia il caso di rinviare il provvedimento, ma penso che sia invece accettabile la proposta di un ordine del giorno, che mi propongo di far mettere in votazione dopo l'esame e l'approvazione degli articoli.

Io vorrei che nell'ipotesi dell'acquisto di case già costruite ci fosse un'opportunità di piccoli acquisti i quali vadano a completare i grossi. Quindi mi permetterei di suggerire l'idea dell'ordine del giorno, anche per ragioni di logica. Potremmo dire che, proprio per la ragione per cui approviamo gli articoli 3 e 4, ci affidiamo al Consiglio di amministrazione perchè nell'acquisto di fabbricati già esistenti, pur senza introdurre una tassatività, si tenga presente lo stesso criterio.

R U G G E R I . Io non sono d'accordo col senatore Oliva anche per un'altra ragione che adesso dirò. Io sostengo che gli articoli 3 e 4 debbono essere tolti, dato che non vedo quale differenza debba esistere, agli effetti di un utile investimento, tra i fabbricati in corso di costruzione che debbono avere un valore minimo di 600 milioni (qui per lo meno si vede il complesso che si va ad acquistare e si è già in grado di valutare l'utile di investimento) e l'acquisto di fabbricati su progetto i quali debbono avere un prezzo minimo di lire 1.200.000.000. Chi può garantirci che la progettazione non possa essere dilatata anche inutilmente, comprendendo progettazioni patrimoniali non utili, tanto per arrivare a questo prezzo minimo? Se si deve stabilire un minimo di valore, mi pare che questo debba farsi sia per quanto riguarda i fabbricati in corso di costruzione, sia per quanto riguarda i fabbricati in corso di progettazione. Quando si dice che l'acquisto dei fabbricati in costruzione è consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo non sia inferiore a 600 milioni, ci si riferisce a casi in cui si vede presso a poco in che cosa consiste ciò che si intende acquistare; mentre invece in caso di acquisti su progetto per lire 1.200.000.000 non vi è garanzia che questo progetto non possa essere stato fatto ad arte in modo da arrivare a questa somma.

P I O L A . Ma è l'articolo 1472 del Codice civile che garantisce contro tale eventualità. Esso dice che la vendita è nulla se la cosa considerata, in un determinato momento futuro, non si realizza. Pertanto, quando si farà la valutazione dello stabile, comprato *in fieri*, quando si sarà attuato, si vedrà se la cosa futura è diventata presente e si valuterà.

R U G G E R I . Ma nell'attuazione del progetto di lire 1.200.000.000 vi possono essere inseriti opere e terreni non utili, al solo fine di raggiungere detta cifra; si possono fare palazzi coi merli e così via. Perchè non portare a un minimo di 600 milioni anche l'acquisto di questi fabbricati su progetto?

P R E S I D E N T E . Propone un emendamento?

F R A N Z A . C'è un emendamento soppressivo presentato dal senatore Parri ed ha la precedenza sugli altri. Io sono d'accordo su tale emendamento. Perchè si deve realizzare acquistando progetti? Si acquistino edifici.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo degli articoli 3 e 4 presentato dal senatore Parri.

(*Non è approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'acquisto di fabbricati su progetto è consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia già proprietaria dell'area.

L'acquisto sarà regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.

Prima di approvare questo articolo, io credo che si debba tornare un momento all'ordine del giorno del senatore Oliva.

O L I V A . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Ma io credo che sia prudente mantenerlo per andare incontro alle giuste osservazioni fatte dal senatore Fortunati, e cioè che per l'acquisto di fabbricati già costruiti non ci sarebbe nessun limite, e quindi si potrebbero comprare cento fabbricati da dieci milioni l'uno, e viceversa i limiti vi sono per i fabbricati in corso di costruzione e per quelli su progetto. Ora io credo che questa osservazione meriti di essere meditata. Io concordo con quanto ha detto in precedenza il senatore Oliva e lo prego di stendere l'ordine del giorno.

Poichè nessun altro domanda di parlare pongo frattanto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le Casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli Istituti di previdenza sono facultate, per i contratti di acquisto, permuta e locazione degli immobili, a far ricorso in ogni caso alla trattativa privata, tenuto conto della particolare natura dei contratti stessi.

Parimenti gli atti e i contratti relativi alla gestione e manutenzione degli immobili possono essere stipulati senz'altro a trattativa privata, salvo che l'importo di essi superi le lire 4.500.000, nel qual caso la trattativa privata è ammessa quando ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti.

La costruzione di nuovi fabbricati su aree di proprietà delle Casse pensioni sarà aggiudicata a mezzo di asta pubblica o appalto concorso, con unica gara o con gare distinte per l'aggiudicazione del progetto e per l'esecuzione dell'opera.

I versamenti degli importi relativi ai depositi connessi alla locazione dei beni immobili di proprietà delle Casse pensioni saranno effettuati direttamente alle Casse stesse.

Nei casi di acquisto di fabbricati ultimati o in corso di costruzione le trattative preliminari per l'istruttoria dell'offerta di vendita e il procedimento amministrativo per la stipula del relativo contratto possono aver luogo rispettivamente prima dell'ultimazione della costruzione ovvero prima della ultimazione delle opere di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Chiedo al Ministro del tesoro: le Casse pensioni hanno la facoltà di fare contratti di acquisto e ricorrere in ogni caso alla trattativa privata. Vorrei sapere se qui sono applicabili le norme valevoli per tutti i contratti di acquisto fatti dall'Amministrazione dello Stato, per cui ci vuol sempre il parere del Consiglio di Stato al di sopra di una certa cifra; se cioè, il parere del Consiglio di Stato, quando si va a trattativa privata, è applicabile anche nella fattispecie.

F O R T U N A T I . Il Consiglio di Stato è richiesto del parere quando la trattativa privata è una facoltà eccezionale; ma quando invece diventa una facoltà normale, il parere del Consiglio di Stato non è più necessario. E qui, secondo me, possono sorgere alcune preoccupazioni, perchè una trattativa privata indiscriminata, qualunque sia il tipo e il valore dell'immobile, mi sembra una cosa un po' abnorme.

P I O L A . Guardi che si tratta di acquisto, non di vendita.

P R E S I D E N T E . L'acquisto è per forza a trattativa privata perchè l'acquirente è uno solo.

F O R T U N A T I . La formulazione della norma deve avere una ragione. Se voi mi dite che non si può usare altro procedimento che la trattativa privata, io non riesco a capire la norma. L'articolo 5, infatti così si esprime: « Le Casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli Istituti di previdenza sono facultate, per i contratti di acquisto, permuta e locazione degli immobili, a far ricorso in ogni caso alla trattativa privata »: vuol dire, evidentemente, che ci sarà anche qualche altro modo; altrimenti, non capisco questa « facultazione ».

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro*. Io vorrei chiarire che la relazione che accompagna questo disegno di legge spiega anche le ragioni per cui sono state dettate le norme contenute nell'articolo 5; nella relazione, infatti, è detto: « Tale disposizione si fonda, com'è ovvio, sulla particolare natura degli atti suindicati. Con essa si ottiene altresì di snellire le procedure e di evitare l'alea e gli indugi delle altre più complesse forme di aggiudicazione.

Per l'appalto della costruzione di fabbricati su aree di proprietà delle Casse pensioni l'articolo prescrive invece l'asta pubblica o l'appalto concorso, anche con gare distinte per l'aggiudicazione del progetto e per l'esecuzione dell'opera. La norma, come è evidente, si ispira ad un criterio di maggiore prudenza e ciò perchè, nel caso specifico, essendo già le Casse pensioni proprietarie dell'area, si è ritenuta preponderante, rispetto all'esigenza di una rapida procedura, la necessità della massima selezione tra gli aspiranti all'appalto ». Ecco perchè in un caso si è prescritta la « trattativa privata » e in altri non si è prescritta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 24 maggio 1952, n. 610, le Casse pensioni sono autorizzate ad avvalersi del sistema di riscossione con la ritenuta di ufficio, previsto nelle suddette disposizioni, in ogni caso, a prescindere dallo stato di morosità, nei riguardi dei soci di cooperative edilizie finanziate dalle Casse stesse, dei locatari di appartamenti, negozi ed altri locali di proprietà delle dette Casse nonchè nei riguardi degli eventuali garanti dei locatari medesimi, anche se si tratti di dipendenti o pensionati da enti pubblici non considerati nel primo comma del citato articolo 40.

Al ricupero dei crediti insoluti per quote di ammortamento mutuo, per canoni di locazione ed altre somme dovute può provvedersi, in ogni caso, nei confronti di soci di cooperative edilizie, di locatari morosi o di loro garanti anche con la procedura prescritta con il testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le Casse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprietà delle Casse stesse.

Il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potrà essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.

La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere è a carico delle Casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente.

(*È approvato*).

Art. 8.

I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a comuni e province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti con delegazioni su tributi comunali o provinciali esigibili con le norme e i privilegi delle imposte dirette, nel limite dei quattro quinti dell'introito netto medio dell'ultimo triennio, escluse le eventuali supercontribuzioni.

Alla riscossione delle annualità garantite con le delegazioni di cui sopra sono estesi le norme ed i privilegi delle imposte dirette.

B E R T O L I . Vorrei chiedere il significato di quel « possono ».

V A L M A R A N A , *relatore*. Guardiamo la cosa praticamente: se si considera la percentuale delle riserve investite in mutui nei Comuni, si vede che essa è enorme, e credo che non ci sia mai stato un mutuo, richiesto da un Comune, che sia stato rifiutato.

F O R T U N A T I . Io vorrei che dagli atti della discussione risultasse ben chiaro che quel « possono » deve essere riferito al tipo di garanzia che i Comuni possono concedere, e non alla discrezionalità del mutuante, perchè la norma in esame dice: « I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a comuni e province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti, eccetera ». Allora si tratta di sapere se questa formula si può interpretare come un criterio discrezionale, il quale renderebbe allora le cose un po' difficili.

B E R T O L I . La parola « possono » evidentemente costituisce una facoltà da parte del Comune.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro*. La relazione dice: « Analoga norma è in vigore da tempo per il Consorzio di credito per le opere pubbliche e, del resto, anche per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ».

P R E S I D E N T E . Sono le stesse precise norme che valgono per la Cassa depositi e prestiti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 9.

Per contrarre i mutui è sufficiente che i comuni e le province producano — oltre l'atto di delega sul cespite delegato — copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dall'Autorità tutoria con autorizzazione, se necessaria, al mantenimento della corrente sovrimposta.

Il prefetto, con propria dichiarazione, dovrà attestare che sono state adempiute le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni della suddetta deliberazione e della decisione tutoria di approvazione e che la deliberazione medesima è divenuta esecutiva a tutti gli effetti. Quando occorra, dovrà altresì attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'articolo 300 della suindicata legge comunale e provinciale.

In relazione a quanto prescritto dall'articolo 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, è sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette.

Quando si tratti di mutui garantiti con le delegazioni di cui al precedente articolo 8 il prefetto dovrà attestare che, con il contratto di esattoria o ricevitoria o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, l'esattore o il ricevitore provinciale ha assunto per le delegazioni anzidette gli obblighi previsti dalle vigenti norme per le delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

(*È approvato*).

Art. 10.

Gli atti di delega da rilasciarsi a garanzia dei mutui dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce.

Tale attestazione sostituisce il benestare del prefetto previsto dall'articolo 32 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, numero 72.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'erogazione dei prestiti garantiti con delegazioni, sempre che non siano assistiti da contributo statale o regionale, può essere effettuata — anche se si tratti di mutui destinati ad esecuzione di opere — anticipatamente e per l'intero ammontare della somma mutuata, su richiesta dell'Ente mutuatario e previo nulla osta del prefetto, il quale vigilerà affinchè la somma mutuata raggiunga lo scopo per il quale il prestito è stato concesso.

Ai prestiti diversamente garantiti, sempre che non siano assistiti dal contributo statale o regionale, la norma di cui al precedente comma è applicabile quando l'anticipata erogazione non pregiudica le garanzie.

(*È approvato*).

Art. 12.

Per il recupero, a carico degli Enti mutuatari, delle somme a qualsiasi titolo dovute alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, queste effettuano la compensazione amministrativa sui mandati di pagamento relativi ai mutui concessi, anche senza il consenso dell'Ente debitore ed anche se si tratti di mutui aventi specifica destinazione.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, può con proprio provvedimento differire, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 85, libro II, parte I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, di uno o più anni la decorrenza dell'ammortamento dei prestiti non garantiti mediante delegazioni sulle entrate tributarie.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui concessi a favore delle cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati, e degli Enti o Società che costruiscono case popolari ed economiche senza finalità di lucro, è stabilita dal direttore generale con proprio provvedimento dal 1° del mese di gennaio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato è divenuto abitabile o abitato. A richiesta del mutuatario la decorrenza può essere fissata anche dal 1° gennaio immediatamente precedente alla data suddetta.

La durata dell'ammortamento di eventuali mutui suppletivi, concessi dopo l'inizio dell'ammortamento del mutuo princi-

pale, sarà limitata al numero degli anni mancanti alla scadenza del mutuo principale.

(*È approvato*).

Art. 14.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a dichiarare, con provvedimento del direttore generale, la decadenza dei prestiti dopo trascorso un anno dalla data del provvedimento di concessione, senza che le siano stati prodotti i documenti necessari e la domanda per la prima somministrazione in conto mutuo.

Le disposizioni vigenti in materia di liquidazione di interessi sono modificate, esclusivamente per quanto concerne i mutui concessi dagli Istituti di previdenza, secondo le norme previste dai commi successivi.

Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono liquidati, a favore della Cassa pensioni mutuante, gli interessi al saggio di concessione, dalla data dei mandati di pagamento al 31 dicembre, ed il loro ammontare è posto a carico dell'Ente mutuatario.

Tale ammontare, diminuito dello sconto calcolato al saggio di concessione, è ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento.

Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del mutuo sia postergato a norma del precedente articolo 13, primo comma, il mutuatario è tenuto a corrispondere alla fine di ogni anno successivo gli interessi al saggio di concessione sulle somministrazioni disposte negli anni precedenti.

Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'Ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento al saggio d'interesse dei Buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi vigente in detto periodo.

L'importo di tali interessi è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento, previa detrazione dello sconto calcolato, al saggio predetto vigente alla data del mandato e per il periodo dalla data stessa al 31 dicembre, solamente sugli interessi dovuti dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data del mandato.

Nei riguardi dei mutui — non garantiti con delegazioni — concessi dagli Istituti di previdenza a favore delle Cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati e degli Enti o Società che costruiscono case popolari ed economiche senza finalità di lucro, gli interessi dovuti sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati al tasso di concessione e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare.

Sulle somministrazioni — relative ai mutui di cui al precedente comma — effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'Ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento al tasso di concessione del mutuo ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento.

Rimangono in vigore le norme di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, numero 498.

(*È approvato*).

Art. 15.

Per i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale nonchè di riscatto per alloggi di cooperative edilizie finanziate dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ricevuti ai sensi dell'articolo 151 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, dall'impiegato all'uopo dele-

gato dalla anzidetta Direzione generale, il diritto proporzionale, previsto dal secondo comma del menzionato articolo 151, è versato dagli interessati alla Cassa pensioni mutuante.

I fondi costituiti con i versamenti del diritto proporzionale di cui sopra sono amministrati con le norme da stabilirsi mediante decreto del Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 16.

Per quanto concerne la redazione degli atti, le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie e per quanto altro si riferisce e consegue alla stipulazione dei contratti, di cui al precedente articolo, si applicano per le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza le norme vigenti per la Cassa depositi e prestiti.

(*È approvato*).

Do lettura del seguente ordine del giorno, presentato dal senatore Oliva:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare gli articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 1712, concernente " Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ", ravvisando nella fissazione di un limite minimo di valore per l'acquisto — rispettivamente — di fabbricati in corso di costruzione e di fabbricati in progetto una valida garanzia per l'utile gestione e contro l'eventuale polverizzazione del patrimonio degli Istituti di previdenza, invita il Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi a tenere presenti gli stessi opportuni criteri, anche all'infuori di una apposita norma tassativa, in occasione di acquisti di fabbricati già completi, i quali pure dovranno presentare — da soli o in aggiunta ad entità già precedentemente acquisite — caratteri di sicura convenienza di amministrazione e di reddito ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

M A R I O T T I . A nome del mio gruppo, dichiaro l'astensione dal voto sul disegno di legge.

B E R T O L I . Anche noi ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Riconoscimento dei diritti acquisiti dei pensionati sottufficiali e truppa dei Corpi speciali militari collocati a riposo prima del 1° luglio 1956 » (212)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore, Boccassi, Palermo e Mancino: « Riconoscimento dei diritti acquisiti dei pensionati sottufficiali e truppa dei Corpi speciali militari collocati a riposo prima del 1° luglio 1956 ».

P I O L A , *relatore*. Ho già avuto modo, nel corso della precedente discussione, di illustrare la portata del provvedimento, facendo osservare, in via pregiudiziale, che non vi è la copertura finanziaria, e ho esposto alcuni concetti di merito, relativi anche al pensiero del Ministro del tesoro.

F I O R E . Ritengo che il problema sia prettamente di natura finanziaria, in ordine appunto alla copertura, perchè sul merito non si può non essere d'accordo. In base al decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, al regio decreto 17 gennaio 1926, n. 596, alla legge 30 dicembre 1960, n. 694, leggi confermate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 833 del 13 agosto 1947, la pensione normale spettante ai sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri e della Guardia di finanza, e ai sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, doveva essere pari, dopo venti anni di servizio effettivo, al 60 per cento della media

degli stipendi o paghe e degli altri assegni utili a pensione effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo. Per ciascun anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, e per non più di 5 anni, la percentuale doveva essere aumentata in ragione del 6 per cento della predetta media triennale, fino a raggiungere il massimo del 90 per cento della media stessa. A tale disposizione, sottolineata dall'articolo 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 833 del 13 agosto 1947, faceva seguito la seguente, sancita dall'articolo 5 dello stesso decreto: « La pensione normale spettante ai sottufficiali e alle guardie del Corpo degli agenti di custodia delle carceri è pari, dopo 15 anni di servizio effettivo, al 30 per cento della media degli stipendi o delle paghe e degli altri eventuali assegni utili a pensione effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo. Per ciascun anno di servizio utile oltre il quindicesimo anno di servizio effettivo, e per non più di dieci anni, la percentuale di cui sopra è aumentata in ragione del 6 per cento della predetta media triennale, fino a raggiungere il massimo del 90 per cento della media stessa ».

Tale situazione è stata ratificata in quella che si può definire la legge fondamentale dei pensionati dello Stato, ossia la n. 221 del 29 aprile 1949. In modo identico ha disposto la legge n. 212 dell'8 aprile 1952, mentre la successiva legge delega non ha più tenuto conto delle garanzie già assicurate dalle precedenti leggi ed ha considerato il periodo di 25 anni di servizio valevole per una pensione del 40 per cento della media anzidetta, violando così dei diritti acquisiti.

M O T T . Non è stato violato alcun diritto acquisito.

F I O R E . Ho sott'occhio una recente decisione della Corte dei conti in ordine ad un caso specifico dei maestri elementari. Da essa si deduce che il principio basilare e assoluto in materia di perequazione delle pensioni è che la perequazione stessa rappresenta soltanto un adeguamento economico delle pensioni in atto e di quelle nuove, senza la possibilità di mutare il numero degli anni su cui sia stata computata la pensione ordinaria all'atto del collocamento a riposo, che costituisce un diritto consolidato. Non solo, ma la stessa legge delegata contiene all'articolo 6 un qualche cosa di incostituzionale, perchè la legge del 20 dicembre 1954, n. 1181, delegava al Governo la concessione di quel famoso assegno integrativo e la fissazione dell'aliquota fondamentale unica da assumere come base. Il Governo, quindi, non aveva alcun potere di modificare ciò che era stato già consolidato da leggi vigenti.

In tali condizioni credo non si possa parlare di onere da coprire, tanto è vero che, per il provvedimento di cui alla citata sentenza della Corte dei conti, per i maestri elementari, il Ministero della pubblica istruzione non ha richiesto un particolare stanziamento, in quanto esso già figura previsto. E siccome anche nel caso previsto dal disegno di legge in esame non si tratta di un nuovo beneficio ma del ripristino di un diritto acquisito e violato, il cui onere era regolarmente in bilancio per le somme stesse che dovrebbero essere corrisposte, noi chiediamo che il provvedimento sia approvato. Si tratta, in sostanza, di ripristinare una spesa rimasta inoperante dal 1956. Quindi non ci sono problemi di onere in relazione all'articolo 81 della Costituzione.

P R E S I D E N T E . Una vecchia spesa, che però fu eliminata.

F I O R E . Non fu eliminata dal bilancio: si tratta perciò di un residuo attivo.

P I O L A , *relatore*. Tale è l'interpretazione del senatore Fiore. Se tale ragionamento fosse esatto, gli domando allora perchè ha presentato un disegno di legge.

F I O R E . Perchè l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica numero 20 dell'11 gennaio 1956 ha consumato una violazione di diritti quesiti, non attenendosi ai principi già consolidati.

M O T T . Nella legge delega di infausta memoria era detto: si mantiene il 90 per cento della pensione, commisurandolo però all'80 per cento della base pensionabile, in quanto gli aumenti sono conteggiati a parte. Si partiva dal 72 per cento per i primi tre anni e si andava a mano a mano aumentando sino ad arrivare al 90 per cento del totale del trattamento. La Commissione e il Governo, con la legge delega, avevano fissato di iniziare con l'80 per cento del trattamento, concetto accettato dai Sindacati. Ero presente anch'io.

F I O R E . Noi non stiamo facendo una questione del 90 o dell'80 per cento; quello è un problema che riguarda tutti gli statali; oggi si è giunti, dopo adeguati aumenti, agli otto decimi del conglobato. All'atto, stiamo facendo rilevare che il massimo della pensione si raggiunge ora con 40 anni di servizio, mentre in precedenza il limite era di 25 anni di servizio. E ci chiediamo perchè mai del personale che aveva accettato quelle determinate condizioni, acquisendo quei determinati diritti, debba averli perduti per effetto di una disposizione successiva, che è accettabile per le pratiche datate da allora in poi ma non per quelle precedenti. In sostanza stiamo esaminando il caso degli unici pensionati che, pur avendo consolidato dei diritti precisi, non hanno beneficiato della legge delega, riportandone anzi un danno. Nella stessa illustrazione della legge del 1949 ad un certo punto si afferma, facendo riferimento ad una circolare ministeriale, che « giova notare come le pensioni in parola siano quasi sempre privilegiate, perchè raramente si raggiunge il diritto alla pensione per anzianità di servizio, stante la pesantezza del servizio ». Noi, col disegno di legge in esame, chiediamo che venga ripristinato il diritto tolto a benemeriti dipendenti, problema che non comporta questioni di copertura.

P I O L A , *relatore*. Ritengo che incontreremmo altri ostacoli qualora entrassimo nel merito del disegno di legge in discussione. Rimanendo al punto pregiudiziale della copertura, devo rilevare che il senatore Fiore continua a sostenere che essa c'è, tuttavia egli non lo dimostra, Per mio conto la copertura non c'è, perchè c'è un onere finanziario che non è stato affatto calcolato. Nel merito si può osservare, anzitutto — il rilievo si deve agli uffici del Tesoro — che con il provvedimento in discussione viene ad essere violato il principio fondamentale della perequazione delle pensioni, in quanto i sottufficiali e militari cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956 verrebbero, a parità di condizioni, ad assumere una posizione superiore a quella dei loro pari grado cessati dal servizio dopo la citata data. Per modo che, a parte ogni altra considerazione, col provvedimento del senatore Fiore si verrebbe a creare una nuova disparità di trattamento, la quale, è facile prevederlo, darebbe luogo fra qualche tempo ad una nuova proposta di legge, magari dello stesso senatore Fiore.

F I O R E . La lesione dei diritti è avvenuta con la legge delega.

P I O L A , *relatore*. Ci sono gli organi giurisdizionali avanti ai quali far valere i diritti lesi.

B E R T O L I . Si tratta di una legge che ha violato diritti sanciti da un'altra legge, ai cui effetti pertanto occorre porre riparo.

P R E S I D E N T E . Siamo stati investiti dell'esame del disegno di legge e, perciò, dobbiamo esaminarlo in tutti i suoi aspetti e giungere ad una decisione; tuttavia è innegabile che il problema della copertura è assolutamente pregiudiziale. Il senatore Fiore sostiene che il denaro per assicurare tale copertura dovrebbe esserci, ma allora, in verità, non si capirebbe la necessità della presentazione di un disegno di legge avente lo scopo di stabilire una spesa già in bilancio. E, a parte ogni altra considerazione, si tratta di una copertura non indifferente, chè, nel conteggio, occorre risalire al 1° luglio 1956.

F I O R E . Il disegno di legge però è stato presentato già nel 1958.

P R E S I D E N T E . E com'è che dal 1958 ad oggi non si è trovato il modo di precisare il numero delle persone che dovrebbero usufruire delle provvidenze del disegno di legge, la portata dell'onere e il modo di farvi fronte, tre difficoltà da superare ma per fare la qual cosa non disponiamo di alcun elemento utile?

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi associo completamente alle conclusioni del relatore e dell'onorevole Presidente, soprattutto per quanto riguarda il problema fondamentale della copertura, che è dell'ordine di 6 miliardi e 500 milioni di lire ad oggi e di 2 miliardi e 500 milioni per ogni anno a venire e per cui non vi è alcun stanziamento nè alcuna disponibilità. Per quanto ha tratto al merito, mi associo ugualmente in pieno alle considerazioni del senatore Piola, chè il disegno di legge in esame determinerebbe una vera e propria sperequazione. D'altro canto va sottolineato che sia il Governo che il Parlamento hanno inteso, con la legge 11 luglio 1956, n. 734, risolvere definitivamente ogni e qualsiasi problema di trattamento economico ai sottufficiali e uomini di truppa dei Corpi speciali collocati a riposo.

F I O R E . Per quanto attiene al problema della copertura, mi riprometto di mettere quanto prima a disposizione della onorevole Commissione tutti gli elementi necessari; finora non mi è stato possibile farlo perche ogni dato è in possesso dei vari Ministeri, ai quali non è agevole arrivare, pur essendomi fatto parte diligente. Peraltro non capisco come si sia giunti alle cifre elencate dall'onorevole Sottosegretario.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Attraverso calcoli eseguiti in base agli elementi di cui gli uffici competenti sono in possesso.

F I O R E . Sarebbe bene che tali elementi fossero resi noti così da consentirci un più valido esame del problema e la proposta di una norma di legge per assicurare la copertura.

P I O L A , *relatore.* Richiamo l'attenzione dell'onorevole Commissione sull'ultima osservazione fatta, ossia che il disegno di legge d'iniziativa del senatore Fiore è stato sì presentato il 31 ottobre 1958, ma che in precedenza era stata approvata la legge 11 luglio 1956, con la quale il Parlamento ha ritenuto di risolvere definitivamente il problema pensionistico e ogni altro riguardante i sottufficiali. È evidente che noi non possiamo ritornare indietro sul cammino percorso per riprendere in esame un problema che per il Parlamento è da tempo già risolto, in via definitiva. Quindi, alle considerazioni di merito da me fatte nel corso della precedente discussione e, succintamente, oggi, in ordine alla sperequazione che si verrebbe a determinare nei confronti delle altre categorie, si aggiunge quest'ultima, che e assorbente. È vero che, essendo stati investiti di competenza primaria nell'esame del provvedimento, possiamo entrare nel merito, tuttavia ritengo che noi dobbiamo arrestarci di fronte al problema pregiudiziale della copertura. Si tratta di ben 6 miliardi e mezzo di lire per gli esercizi passati e di 2 miliardi e mezzo per ognuno dei futuri, per i quali il disegno di legge del senatore Fiore non indica il modo di farvi fronte. Il presentatore ha detto che il denaro dovrebbe esserci; un metodo troppo semplicistico, in materia finanziaria, di risolvere i problemi.

F I O R E . Debbono esserci, perchè sono in bilancio.

P I O L A , *relatore.* Il Ministero del tesoro sostiene che non ci sono.

P R E S I D E N T E . Se ci fossero, risulterebbero: anch'io ho controllato il bilancio ma non vi è alcun accenno in proposito.

F I O R E . Comunque, la legge 11 luglio 1956 non risolve nulla, perchè esaurisce il problema per i sottufficiali in servizio e per

quelli che sarebbero andati in pensione, mentre ha determinato condizioni peggiori di quelle già loro praticate ai sottufficiali che si trovano in pensione.

PRESIDENTE. Mi sembra che oramai non ci sia altro da fare che giungere ad una decisione: approvare o respingere il provvedimento.

FIORE. Io chiedo che la discussione sia sospesa; mi farò carico di fornire i dati e il modo di assicurare la copertura.

PIOLA, *relatore*. Se non ci sono residui, è inutile ogni atto di buona volontà per reperire addirittura 9 miliardi di lire. Quale Commissione finanze e tesoro ci rendiamo conto degli interessi legittimi e non legittimi per cui vengono presentati dai vari senatori disegni di legge, ma quando ci troviamo di fronte a coperture della entità di quella comportata dal provvedimento proposto dal senatore Fiore ed abbiamo la matematica certezza che non vi sono residui attivi, non possiamo far altro che rimetterci a una precisa e specifica indicazione da parte del proponente oppure respingere il disegno di legge in esame. Altrimenti finiremo con l'arrivare al rinvio della discussione ogni qual volta che l'opposizione non concorda col nostro punto di vista.

FIORE. Ma non si era mai discusso il problema della copertura.

PIOLA, *relatore*. Perchè il senatore Fiore non è mai intervenuto a fornire dati precisi.

FORTUNATI. Ho chiesto la parola per impostare un problema di metodologia. Il fatto che non vi siano materialmente fondi in bilancio non significa che giuridicamente non ci debbano essere, perchè si potrebbe obiettare che esisteva una legge in relazione alla quale doveva essere riportato, per la copertura, lo stanziamento in bilancio, e che il non averlo fatto non comporta l'annullamento degli effetti della legge. Nè è esatto attribuire la presentazione del disegno di legge a interessi particolari o comunque a un calcolo che prescinde dal problema della copertura, perchè proprio il senatore Piola per almeno due volte ha presentato disegni di legge simili, di interpretazione autentica. Qui si tratta di sapere, dal punto di vista metodologico, se il disegno di legge del senatore Fiore sancisca una norma innovativa o interpretativa.

Devo poi rilevare che in materia di trattamento pensionistico avvengono fatti veramente strani e sconcertanti. Ne ho un'esperienza personale. Vogliano gli onorevoli colleghi scusarmi se ogni tanto ricorro a degli esempi che derivano da questioni personali, ma spesso tali esempi hanno un grande valore indicativo. Mia moglie è maestra, e si trova di fronte a un decreto il quale stabilisce che ci vogliono 32 anni di servizio ai fini della pensione. Nel 1958 interviene un secondo decreto, col quale l'andata in pensione viene computata per grado: mia moglie è al grado nono, terzo aumento, con tanto di pensione. A questo punto si determina il famoso caso deferito alla Corte dei conti: si presenta domanda e ne deriva un nuovo decreto da cui risulta che gli anni utili alla pensione da 32 sono diventati 24, in base ad un computo talmente complicato che io, laureato in giurisprudenza, senatore della Repubblica, non capisco. E devo scrivere una lettera ad un funzionario del Ministero per sapere dove siano andati a finire gli anni che mancano da 24 per arrivare a 32. E siccome fatti di questo genere ritengo avvengano in ogni settore, non è possibile, se ad un certo punto ci si trova di fronte a una norma che cerca di mettere un po' d'ordine e di chiarezza, sostenere che non ci sono i soldi per la copertura, perchè nel frattempo ci si è orientati diversamente.

È il caso, penso, di fare una buona volta luce in una situazione che sta diventando paradossale. A mio avviso, dal punto di vista formale, i decreti che si emanano ad esempio per i maestri sono giuridicamente sbagliati: « vista la circolare tale », « vista la disposizione tal altra », sono formule errate, perchè i trattamenti pensionistici si dispongono in base a situazioni legislative precise.

PIOLA, *relatore*. La proposta di legge a cui ha fatto cenno il senatore Fortunati —

una e non due — da me presentata in un momento in cui possedevo minore esperienza di quella attuale, che pure e ben modesta, non fu ritenuta, dalla Commissione, di valore interpretativo.

R U G G E R I . A me pare che, se non la forma, lo spirito del disegno di legge del senatore Fiore sia interpretativo, dato che chiarisce secondo giustizia la situazione di quei sottufficiali i quali già si trovavano in pensione, per il cui trattamento la legge delega ha stabilito delle norme errate, che oltre tutto il Governo non aveva il diritto di emanare. Ecco allora che il problema della copertura e risolto: c'è stato un errore, il Parlamento con la legge delega aveva dato un indirizzo che non è stato seguito. Ad ogni modo ritengo sia necessario un rinvio della discussione per un approfondito riesame del problema, visto anche che lo stesso relatore e il rappresentante del Governo nutrono dei dubbi in proposito.

P I O L A , *relatore*. In ordine alla copertura, non ho alcuna perplessità, perchè non ci sono residui attivi e quindi non ci sono possibilità di copertura. D'altro canto c'è la volontà del Parlamento di ritenere definita la questione con la legge del 1956.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore sostiene di poter fornire dei dati precisi. Noi gli auguriamo di risolvere il problema della copertura e, poichè non c'è alcuna difficoltà che un provvedimento, il quale ha aspettato 4 anni, aspetti ancora un po' di tempo prima di essere definito, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge a una prossima seduta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi » (1870)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi ».

D E G I O V I N E , *relatore*. Ho già avuto modo di illustrare la portata del provvedimento. In sostanza, dopo una prima riduzione a 8 lire dell'imposta di consumo sul vino, l'anno successivo i Comuni vennero compensati della perdita mediante la corresponsione di una parte dei proventi dell'I.G.E. su carni e vini. Ora, in seguito alla totale abilizione dell'imposta comunale sul vino, occorre compensare i Comuni della grave perdita, corrispondendo loro un compenso proporzionato alla differenza tra la primitiva riduzione di tale imposta e quella totale. Per arrivare a ciò, si è calcolato quanto i Comuni avrebbero percepito senza la riduzione e ci si è rifatti al 1959, ultimo anno in cui i Comuni hanno riscosso le consuete imposte senza riduzione Per quanto riguarda il 1960, si corrisponde la differenza tra ciò che i Comuni avrebbero incassato e quanto hanno effettivamente percepito con la riduzione dell'imposta di consumo sul vino a 8 lire.

Il senatore Minio ha formulato una proposta: avendo i Comuni — egli ha sostenuto — perduto non soltanto il gettito previsto ma anche un qualche cosa di più, per il prevedibile incremento delle imposte, li si indennizzi dei mancati introiti non trattenendo quanto da essi riscosso, nel 1962, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e le carni. A parte che il ragionamento del senatore Minio si basa su di una ipotesi, chè tale rimane la supposizione di un incremento nelle entrate, la proposta conduce al di là dei limiti finanziari previsti, che sono di 37 miliardi di lire.

B E R T O L I . Il ragionamento del senatore Minio sarà anche una ipotesi, peraltro avallata dai fatti, i quali dicono che alcuni Comuni ci rimettono addirittura circa 300 milioni.

F O R T U N A T I . Sento la necessità di richiamare l'attenzione della Commissione

su di un problema molto delicato: la possibilità che il provvedimento di cui stiamo parlando venga colpito da incostituzionalità. Con la legge delega, il Governo era stato impegnato dal Parlamento a provvedere alla definizione di 5 punti precisi; e che si trattasse di un tutto inscindibile lo dimostra il fatto che le 5 disposizioni sono state riunite in un unico strumento di legge e non in 5 provvedimenti. Ebbene, cosa è avvenuto? Che il Governo ha dato attuazione ai punti 3, 4 e 5, lasciando insoluti i problemi impostati dai punti 1 e 2.

O L I V A . Ciò significa che sarebbe incostituzionale l'abolizione dell'imposta di consumo perchè non disposta con quelle determinate condizioni stabilite dalla legge delega?

F O R T U N A T I . No, è incostituzionale il fatto che, nel momento stesso in cui si stabiliscono delle norme per riparare all'abolizione dell'imposta di consumo, non si precisino le dimensioni dei limiti di delegabilità e non si provveda a compensare i Comuni delle perdite subite.

P I O L A . Dice il senatore Fortunati, e dice una realtà di fatto, che il Governo, nell'attuare quanto delegatogli, lo ha fatto in due tempi; il che comporterebbe, per adoperare il termine usato dal senatore Fortunati, una incostituzionalità, ma non del disegno di legge in esame, bensì, semmai, della precedente legge che ha attuato solo in parte le disposizioni impartite. Il provvedimento in discussione pone riparo a tale parziale mancata esecuzione, e quindi non può certo essere tacciato di incostituzionalità. Perciò ritengo che il problema impostato dal senatore Fortunati possa considerarsi superato, perchè non ci interessa, mentre interessa moltissimo ai Comuni il provvedimento in esame, che noi possiamo ritenere buono o meno buono, ma non certo incostituzionale. E prego anche il senatore Fortunati di adoperarsi per l'approvazione sollecita del disegno di legge in discussione, tenendo conto che la proposta avanzata dal senatore Minio comporterebbe un ulteriore aggravio di 12 miliardi che il Ministero del tesoro sostiene di non possedere; così dicasi per la proposta del senatore Mariotti di ridurre a metà tale onere.

F O R T U N A T I . Dal punto di vista formale il senatore Piola ha perfettamente ragione; però ritorniamo un momento allo spirito dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, che è di compensare le perdite subite dai Comuni. Anzitutto allora non si riesce a capire perchè limitare tale compensazione al 1962, quando invece l'imposta di consumo sui vini è abolita per sempre. In secondo luogo perchè rifarsi al 1959 nel computo? L'imposta di consumo è stata riscossa anche nel 1960 e nel 1961 e quindi per compensare il mancato introito del 1962 bisognerebbe rifarsi al gettito più elevato del periodo dal 1959 al 1961. Vogliamo o no nei nostri calcoli tener conto di una realtà concreta?

P I O L A . E difatto il Ministero afferma che intanto corrisponde l'indennizzo per il 1962 e che poi provvederà con mezzi più organici. Io preferisco l'uovo oggi — parlo a nome di tante Amministrazioni comunali — alla gallina di domani.

F O R T U N A T I . Non contesto la limitazione al 1962, nell'attesa che finalmente si riordini a fondo la materia, ma affermo che è necessario dare ai Comuni una compensazione desunta non dal 1959 ma almeno dal 1961, perchè i bilanci comunali sono delle catene i cui anelli si saldano l'uno con l'altro e quindi il bilancio del 1962 per tutti i Comuni è stato fatto sul consuntivo del 1961, non su quello inferiore del 1959.

M O T T . Ci sono dei Comuni che hanno incassato di più nel 1959 rispetto al 1961.

B E R T O L I . A me sembra che, la volta scorsa, l'unica considerazione che ostacolava l'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Minio, sia pure corretto dalla proposta del senatore Mariotti, riguardasse la copertura. Le ragioni fondamentali erano due: non sapevamo a quanto ammontava

l'onere e non sapevamo se poteva essere coperto. Oggi sappiamo che l'onore ammonta a circa 12 miliardi per quanto riguarda la proposta del senatore Minio e a circa 6 miliardi per quanto riguarda la proposta del senatore Mariotti. Il Ministro delle finanze ci assicura che questi 6 miliardi non vi sono, ma, a tal proposito, nutro dei dubbi e pongo una questione di metodo nei confronti della Commissione. Non più di una settimana fa, infatti, abbiamo approvato, in sede consultiva, degli emendamenti apportati a un disegno di legge, che tendevano ad inserire in esso quanto avevamo negato ai cancellieri all'epoca della discussione dei provvedimenti sull'indennità integrativa. Ora, con gli emendamenti suddetti, si è creata una copertura assolutamente fittizia, poichè si è addivenuti ad una nuova ripartizione dei proventi di cancelleria, senza che nel bilancio dello Stato siano entrati altri fondi, poichè tali proventi vi erano già compresi. La conseguenza è che noi abbiamo accolto una copertura aumentando, sostanzialmente, il *deficit*. Pertanto, per lo meno i 6 miliardi previsti dalla proposta Mariotti potrebbero, in qualche maniera, essere reperiti.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe risolvere la questione in un secondo tempo.

B E R T O L I . Vorrei pregare di non usare due pesi e due misure quando ci troviamo nei ristretti limiti di 6 miliardi. Vorrei, pertanto, invitare la Commissione ad accettare l'emendamento presentato dal senatore Mariotti, incaricando il Ministro delle finanze di reperire i fondi necessari.

M A R I O T T I . Le considerazioni del senatore Bertoli mi sembrano giuste, in quanto, in determinati casi, si riesce sempre, in un modo o nell'altro, a trovare la copertura. Noi siamo tutti d'accordo sulla opportunità di aiutare le dissestate finanze dei Comuni, che si trovano davanti ad una crescita impetuosa delle città e sono quindi costretti a creare dei servizi addizionali per sopperire a tutte le esigenze, ma, al momento della decisione, mancano i fondi. Ora, il problema è tutto qui: o si crede che vi sia difficoltà a trovare anche 6 miliardi, ciò che sembra paradossale, o non vi si crede, ed in tal caso tanto vale rimandare la decisione sulla questione e dare al Ministro delle finanze la possibilità di reperire la somma. Si tratta, direi, di una questione di lealtà: bisogna guardarsi negli occhi ed essere sicuri che non vi sono altri fondi accantonati per futuri provvedimenti ai quali il Governo vuole dare la priorità.

Nel frattempo vorrei far presente che i Comuni si trovano in condizioni spaventose, data la crescita caotica delle città, alle quali abbisognano servizi addizionali, riguardanti le scuole, la viabilità, il traffico ed altri settori, e che sono nell'assoluta impossibilità di affrontare tali problemi.

O L I V A . Lascio immaginare ai colleghi, al Presidente e al rappresentante del Governo quanto mi sento preoccupato per il problema della finanza locale. Vengo da quell'ambiente e ho sempre predicato contro la mania di sollevare i contribuenti da oneri che andavano a favore dei Comuni, sostituendoli con dei piani rigidi e, quindi, rallentando il normale sviluppo delle entrate. Il problema della finanza locale è divenuto così grosso, che preferirei si potesse arrivare a una diversa soluzione.

Si vuole che lo Stato conceda, in attesa della soluzione generale del problema, altri 6 miliardi; ma, personalmente, preferisco avere partita aperta. In ogni caso, i miliardi in questione dovrebbero essere tutti e dodici.

Circa il riferimento per il calcolo dell'integrazione, sono persuaso che nel 1959 l'incasso sia stato maggiore che nel 1960, soprattutto nei centri minori. I grossi centri si vedono, infatti, crescere i proventi, anche se diminuiscono le aliquote, ma tutti gli altri, piccoli comuni hanno incassato meno nel 1960 che nel 1959. Ora, se voi chiedete al Governo di non sottrarre quanto i Comuni hanno avuto a compenso della prima parziale diminuzione, il Governo avrebbe tutte le ragioni di fare il ripiano sul 1960 e non sul 1959; vale a dire su una somma minore. È chiaro che tutto questo non sarebbe giusto, poichè il ripiano deve essere dato sull'anno della maggiore incidenza fi-

scale, che in questo caso è il 1959 e non il 1960.

S P A G N O L L I . Il senatore Oliva mi ha portato via gran parte degli argomenti. Vorrei, comunque, far presente che l'unico punto sul quale ci eravamo fermati l'altra volta era quello del finanziamento, poiche si voleva sapere se il Ministero delle finanze poteva fare uno sforzo per venirci incontro. Non mi pare, del resto, che il problema in discussione possa essere paragonato, come sosteneva il senatore Bertoli, a quello dei cancellieri. Ho già fatto presente l'altra volta che, a mio avviso, dobbiamo insistere sulla riforma integrale dell'imposta di consumo e, pertanto, ritengo che oggi, tenendo conto delle pressioni, delle aspettative e dei bisogni dei Comuni, dovremmo accontentarci del provvedimento in esame che viene incontro, anche se non in forma completa, a tali esigenze. La Commissione finanze e tesoro, però, dovrebbe affrettare il provvedimento integrale inteso a soddisfare, in maniera completa, le esigenze di autonomia dei Comuni.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Io non desidero compiere un'analisi ermeneutica delle opinioni che sono state espresse in passato; voglio solo far presente che l'abolizione dell'imposta sul vino deve avere avuto riflessi indubbiamente vantaggiosi per alcune categorie a suo tempo gravate dall'imposta medesima. Saranno semmai l'Amministrazione finanziaria, il Parlamento, a dover essere abilitati ad indagare sui suddetti benefici, per potere esaminare l'eventualità di un inasprimento fiscale.

In secondo luogo, sono state fissate le aliquote al *plafond* del 1959 perchè fu questo l'ultimo anno in cui fu percepita integralmente l'imposta sul vino. Mi rendo quindi conto che il buon amministratore non si riferisce a tre anni data, nel suo bilancio di previsione, ma debbo far presente che l'Amministrazione deve pur avere un punto di riferimento preciso, non potendo accontentarsi di un riferimento aleatorio quale è quello basato su calcoli percentuali. A me sembra pertanto che il riferimento al bilancio del 1959 sia stato più che corretto.

Veniamo ora al problema sostanziale, quello dell'eventuale esborso da parte dello Stato di una ulteriore somma. Desidero qui far presente che il provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e le carni ha rappresentato un anticipo sull'integrazione prevista dall'articolo 1; integrazione per la cui copertura si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento concernente variazioni della complementare, in base al quale è stato calcolato un maggior gettito di circa venti miliardi. Ora, pur avendo effettuato dei calcoli piuttosto ottimistici riteniamo, nella nostra coscienza politica, di non poter ulteriormente incrementare il *plafond* stabilito.

Può darsi che i comuni debbano affrontare dei sacrifici; può darsi che essi abbiano sperato e fatto assegnamento in un incremento dei 37 miliardi, che abbiano contato sul raggiungimento della somma di 40, 42 miliardi. Io mi rendo conto di tutto ciò; ma poichè questo genere di incrementi è sempre discrezionale e soggettivo, ognuno può pensare quello che preferisce, in rapporto alla determinazione degli stessi. Noi riteniamo, onestamente, di non potere, con i carichi di spese che il Tesoro ha in questo momento, superare la cifra di 37 miliardi; ed è questo l'argomento che sopra tutti sottopongo alla vostra attenzione, alla vostra meditazione ed al vostro senso di responsabilità.

Sento, pertanto, di non poter contravvenire ad una precisa indicazione del Ministro sul limite entro cui bisogna contenersi. Ciò non esclude però che la questione vada riveduta in un secondo tempo in maniera organica, tenendo conto di tutte le osservazioni, per altro legittime e giustificate, finora avanzate; tanto è vero che la durata e la validità del provvedimento sono limitate al 1962, di cui sono già trascorsi i cinque dodicesimi, il che significa che, prima della fine della attuale legislatura, o noi avremo risolto organicamente la materia oppure dovremo ritornare sull'argomento oggi in esame. In quest'ultimo caso vorrà dire che si vedrà di reperire quelle possibilità finanziarie che at-

tualmente mancano; possibilità che potrebbero, ad esempio, essere rappresentate da un gettito della complementare di 25 miliardi, invece dei 20 previsti.

Io, in questo momento, rispondo a due imperativi, per me entrambi validi, anche se di diversa natura: uno è quello della fedeltà al Ministro; l'altro è quello della profonda convinzione in quanto vi ho esposto. Vi chiedo quindi di fare affidamento su quanto è stato dichiarato, con grande senso di responsabilità, dall'onorevole Ministro, nonchè sul mio sommesso convincimento. Naturalmente la Commissione è in condizione di decidere nel senso che ritiene più opportuno, ed in piena libertà.

P R E S I D E N T E . Date le ragioni di mancanza di copertura esposte dall'onorevole Sottosegretario di Stato, ritengo opportuno porre in votazione il solo emendamento del senatore Mariotti.

O L I V A . Io non posso avanzare obiezioni di fronte a problemi di copertura. Dichiaro però di non potere neanche accettare l'emendamento del collega Mariotti in quanto insufficiente a risolvere il problema.

M A R I O T T I . Dichiaro di insistere sul mio emendamento.

P I O L A . Desidero fare una dichiarazione di voto, resa necessaria dall'atteggiamento dell'opposizione. La ragione del voto mio e di altri colleghi non è da ricercarsi nel fatto che noi riteniamo che i Comuni non debbano essere indennizzati in una somma maggiore di quella che il disegno di legge attuale ci concede. È ormai tempo che la questione dei bilanci comunali venga affrontata, non a spizzico, ma con una visione completa delle necessità dei Comuni; tuttavia, malgrado la situazione nella quale questi ultimi si trovano al giorno d'oggi, siamo costretti a votare contro l'emendamento per il fatto che la mancanza di copertura ci metterebbe di fronte ad una negazione di firma, poichè lo stesso Presidente della Repubblica, non vedendo la copertura, non promulgherebbe la legge.

Questa è l'unica ragione che ci induce a dare il voto sfavorevole all'emendamento.

S P A G N O L L I . Sono anch'io costretto a votare sfavorevolmente, ricollegandomi alla ragione esposta dal senatore Piola, ma, nello stesso tempo, mi auguro che si provveda, attraverso la riforma delle imposte di consumo, a dare la soddisfazione necessaria dal punto di vista dell'autonomia comunale.

D E G I O V I N E , *relatore*. Mi riporto a quanto giustamente osservato dal senatore Oliva e, pertanto, sostengo che un provvedimento, per essere giusto, dovrà tenere presente l'autonomia dei Comuni, i quali soltanto potranno sapere quali sono state le loro perdite e quali i loro incrementi. È, pertanto, assolutamente necessario attendere la riforma generale delle imposte sui consumi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A compensazione della perdita subìta dai Comuni, a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai Comuni stessi, per l'anno 1962, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguìte dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nell'anno 1962 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e le carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti, acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguìto nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione dell'integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Mariotti, aggiuntivo nel primo comma, dopo le parole « al netto », delle altre « della metà ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai fini della riscossione dell'imposta generale sull'entrata dovuta per i prodotti vinosi a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro delle finanze determina periodicamente con apposita tariffa, anche distintamente per regione o per provincia, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, di mosto e di uve da vino, le quote fisse d'imposta comprensive del rimborso di spese previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, da riscuotersi per ciascuna qualità.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per l'omessa presentazione della denuncia di produzione dei prodotti vinosi prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, si applica la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 40.000, fermo restando per i quantitativi rinvenuti o esitati il disposto del secondo e terzo comma del citato articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le violazioni alle disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi sono accertate, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche dagli appaltatori ed incaricati della riscossione delle imposte di consumo.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

O L I V A . Presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, preso atto che il disegno di legge numero 1870 solo incompletamente viene a compensare i Comuni dei mancati introiti per l'imposta di consumo sul vino, soprattutto per quanto riguarda l'incremento dei consumi verificatosi già negli esercizi 1960 e 1961 ed altresì in relazione all'incremento progressivo che si sarebbe ragionevolmente avverato negli esercizi successivi, richiama l'attenzione del Governo sul fatto che il problema della finanza locale rimane pur sempre grave e largamente aperto nel suo complesso: e perciò lo invita alla maggiore sollecitudine possibile nel perfezionamento di adeguate, urgenti proposte, atte a porre in

grado i Comuni di far fronte alle sempre maggiori esigenze della vita civile nel quadro di una effettiva autonomia funzionale e finanziaria degli enti locali ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,15.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamenta i